

ALLEGATO I

Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell'articolo 3, punto 1)

A. Articolo 3, punto 1), lettera a)**1. Articoli considerati imballaggio**

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, da usare solo per la vendita e il trasporto

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Sacchetti di alluminio per tè e caffè

Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio

2. Articoli che non sono imballaggio:

Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, utilizzati nel quadro di relazioni tra imprese nelle varie fasi di produzione oppure destinati a essere venduti con la pianta

Cassette di attrezzi

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassetta (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute vuote, destinate ad essere usate per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, per esempio un macinapepe ricaricabile)

B. Articolo 3, punto 1), lettere b) e c)**1. Articoli che sono imballaggio**

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive per prodotti ortofrutticoli

Spazzolini per mascara che sono parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che è parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, per esempio un macinapepe contenente pepe)

2. Articoli che non sono imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)

Etichetta dei pneumatici sotto forma di adesivo conformemente al regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾

C. Articolo 3, punto 1), lettere d) ed e)

1. Articoli che sono imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

2. Articoli che non sono imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente ai consumatori e agli operatori del settore)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

Piatti e tazze monouso non destinati ad essere riempiti nel punto vendita

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

ALLEGATO II

Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi

Tabella 1

Elenco indicativo dei materiali, tipi e categorie di imballaggio di cui all'articolo 6

| N. categoria | Materiale di imballaggio predominante | Tipo di imballaggio | Formato (indicativo e non esaustivo) | Colore/ trasmittanza ottica |
|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Vetro | Imballaggi in vetro e composti il cui componente principale è il vetro | Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette, ampolle e fiale di vetro (silicosodocalcico), bombolette aerosol | — |
| 2 | Carta/cartone | Imballaggi di carta o cartone | Scatole, vassoi, imballaggi multipli, imballaggi di carta flessibili (ad es. pellicole, fogli, sacchetti, coperchi, coni, involucri) | — |
| 3 | Carta/cartone | Imballaggi composti il cui componente principale è la carta o il cartone | Imballaggi di cartone per liquidi e tazze di carta (ossia laminati con poliolefina e con o senza alluminio), vassoi, piatti e tazze, carta o cartone metallizzato o plastificato, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica | — |
| 4 | Metallo | Imballaggi in acciaio e composti il cui componente principale è l'acciaio | Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, lattine, barattoli di vernice, scatole, vassoi, fusti, tubi) in acciaio, inclusa la banda stagnata e l'acciaio inossidabile | — |
| 5 | Metallo | Imballaggi in alluminio e composti il cui componente principale è l'alluminio — rigidi | Imballaggi rigidi (lattine per alimenti e bevande, bottiglie, bombolette aerosol, fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi) in alluminio | — |
| 6 | Metallo | Imballaggi in alluminio e composti il cui componente principale è l'alluminio — semirigidi e flessibili | Imballaggi semirigidi e flessibili (contenitori e vassoi, tubi, lamine, lamina flessibile) in alluminio | — |
| 7 | Plastica | Polietilene tereftalato (PET) — rigido | Bottiglie | Trasparente incolore/colorato, opaco |
| 8 | Plastica | Polietilene tereftalato (PET) — rigido | Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette, barattoli, tazze, vassoi e contenitori mono e multistrato, bombolette aerosol) | Trasparente incolore/colorato, opaco |
| 9 | Plastica | Polietilene tereftalato (PET) — flessibile | Pellicole | Naturale/colorato |
| 10 | Plastica | Polietilene (PE) — rigido | Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi | Naturale/colorato |
| 11 | Plastica | Polietilene (PE) — flessibile | Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e composti | Naturale/colorato |
| 12 | Plastica | Polipropilene (PP) — rigido | Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi | Naturale/colorato |
| 13 | Plastica | Polipropilene (PP) — flessibile | Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e composti | Naturale/colorato |

| N. categoria | Materiale di imballaggio predominante | Tipo di imballaggio | Formato (indicativo e non esaustivo) | Colore/ trasmittanza ottica |
|--------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 14 | Plastica | Polietilene ad alta densità (HDPE) e polipropilene (PP) — rigido | Cassette e pallet, cartone ondulato in plastica | Naturale/colorato |
| 15 | Plastica | Polistirene (PS) e polistirene estruso (XPS) — rigido | Imballaggi rigidi (tra cui imballaggi per prodotti lattiero-caseari, vassoi, tazze e altri contenitori per alimenti) | Naturale/colorato |
| 16 | Plastica | Polistirene espanso (EPS) — rigido | Imballaggi rigidi (tra cui scatole per il pesce o per elettrodomestici e vassoi) | Naturale/colorato |
| 17 | Plastica | Altre plastiche rigide (ad es. cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC)), compresi materiali compositi — rigido | Imballaggi rigidi, compresi ad es. contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, fusti | — |
| 18 | Plastica | Altre plastiche flessibili, compresi materiali compositi — flessibile | Sacchetti, blister, imballaggi termoformati, imballaggi sottovuoto, imballaggi in atmosfera modificata/umidità modificata, compresi ad es. contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse, fogli estensibili | — |
| 19 | Plastica | Plastica biodegradabile ⁽¹⁾ — rigido (ad es. acido poliattico (PLA), poli-β-idrossibutirrato (PHB)) e flessibile (ad es. acido poliattico (PLA)) | Imballaggi rigidi e flessibili | — |
| 20 | Legno, sughero | Imballaggi di legno, compreso il sughero | Pallet, scatole e cassette | — |
| 21 | Prodotti tessili | Fibre tessili naturali e sintetiche | Sacchi | — |
| 22 | Ceramica, porcellana o gres | Argilla, pietra | Vasi, contenitori, bottiglie, barattoli | — |

⁽¹⁾ Si noti che questa categoria contiene plastiche facilmente biodegradabili (vale a dire con una comprovata capacità di convertire oltre il 90 % dei materiali originali in CO₂, acqua e minerali mediante processi biologici entro sei mesi), indipendentemente dalle materie prime utilizzate per la loro produzione. I polimeri di origine biologica che non sono facilmente biodegradabili rientrano nelle altre categorie di plastiche pertinenti.

Tabella 2

Elenco indicativo dei materiali e delle categorie di imballaggio di cui all'articolo 6

| Materiali | Categorie | Riferimento alla tabella 1 dell'allegato II |
|-----------|--|---|
| Plastica | PET — rigido | Categorie 7 e 8 |
| | PE — rigido, PP — rigido, HDPE e PP — rigido | Categorie 10, 12 e 14 |
| | Pellicole — flessibile | Categorie 9, 11, 13 e 18 |
| | PS, XPS, EPS | Categorie 15 e 16 |
| | Altre plastiche rigide | Categoria 17 |
| | Biodegradabile (rigido e flessibile) | Categoria 19 |

| Materiali | Categorie | Riferimento alla tabella 1 dell'allegato II |
|---------------|--|---|
| Carta/cartone | Carta/cartone (ad eccezione degli imballaggi di cartone per liquidi) | Categorie 2 e 3 |
| | Imballaggi di cartone per liquidi | Categoria 3 |
| Metallo | Alluminio | Categorie 5 e 6 |
| | Acciaio | Categoria 4 |
| Vetro | Vetro | Categoria 1 |
| Legno | Legno, sughero | Categoria 20 |
| Altro | Prodotti tessili, ceramica/porcellana e altri | Categorie 21 e 22 |

Tabella 3

Classi di prestazione di riciclabilità

La riciclabilità degli imballaggi è espressa mediante le classi di prestazione A, B e C.

A partire dal 2030 la prestazione di riciclabilità si basa sui criteri di progettazione per il riciclaggio. I criteri di progettazione per il riciclaggio garantiscono la circolarità dell'utilizzo delle materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie.

La valutazione basata sui criteri di progettazione per il riciclaggio è effettuata per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1, tenendo conto della metodologia definita all'articolo 6, paragrafo 4, e ai relativi atti delegati, oltre che dei parametri stabiliti nella tabella 4. Dopo aver ponderato i criteri per unità di imballaggio, si procederà alla classificazione nelle categorie A, B e C. Quando la classe di prestazione di riciclabilità di un'unità di imballaggio risulta inferiore al 70 %, essa è considerata non conforme alle classi di prestazione di riciclabilità e pertanto l'imballaggio sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato è limitata.

A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell'imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione «riciclato su scala». Pertanto è effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5. Le soglie relative alla quantità annua di materiale di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione «riciclato su scala» saranno definite tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, punto 39).

| 2030 | | 2035 | | | 2038 | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Classe di prestazione di riciclabilità | Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso | Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione per il riciclaggio) | Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso | Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala») | Classe di prestazione di riciclabilità | Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso | Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala») |
| Classe A | Superiore o uguale al 95 % | Classe A | Superiore o uguale al 95 % | Classe A riciclato su scala | Classe A | Superiore o uguale al 95 % | Classe A riciclato su scala |
| Classe B | Superiore o uguale all'80 % | Classe B | Superiore o uguale all'80 % | Classe B riciclato su scala | Classe B | Superiore o uguale all'80 % | Classe B riciclato su scala |
| Classe C | Superiore o uguale al 70 % | Classe C | Superiore o uguale al 70 % | Classe C riciclato su scala NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO | Classe C | Superiore o uguale al 70 % | Classe C riciclato su scala |
| TECNICAMENTE NON RICICLABILE | Inferiore al 70 % | TECNICAMENTE NON RICICLABILE | Inferiore al 70 % | NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)). | TECNICAMENTE NON RICICLABILE | Inferiore al 70 % | NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)). |

Tabella 4

Elenco non esaustivo dei parametri per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio di cui all'articolo 6

L'elenco che figura nella presente tabella è utilizzato come base per definire i criteri di progettazione per il riciclaggio, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 4. I criteri di progettazione per il riciclaggio sono poi utilizzati per definire i calcoli che porteranno alle classi di prestazione di cui alla tabella 3. Inoltre, la valutazione di tali parametri di cui in tale elenco considera:

- la separabilità di qualsiasi componente dell'imballaggio, sia manualmente a opera dei consumatori che negli impianti di trattamento;
- l'efficienza dei processi di cernita e di riciclaggio, ad esempio la resa;
- l'evoluzione delle tecnologie di cernita e di riciclaggio (per far fronte all'eventualità in cui l'imballaggio non possa essere cernito oggi, ma potrebbe esserlo fra due anni); e
- la conservazione della funzionalità delle materie prime secondarie ai fini della sostituzione delle materie prime primarie.

La funzionalità dell'imballaggio, conferita dai seguenti parametri, deve essere presa in considerazione nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio.

| Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio | Pertinenza del parametro |
|---|---|
| Additivi | Gli additivi si riferiscono spesso a sostanze aggiunte ai materiali per conferire loro proprietà specifiche. La presenza di additivi nei contenitori di imballaggio può portare a una cernita errata dei materiali di imballaggio durante il processo di cernita e contaminare le materie prime secondarie ottenute. |
| Etichette | Il tasso di copertura delle etichette può incidere sull'efficienza del processo di cernita. Il materiale dell'etichetta e il tipo di colla/adesivo incidono altresì sulla qualità della materia prima secondaria. |
| Fascette | Il tasso di copertura della fascetta sul corpo principale dell'imballaggio incide sulle possibilità di cernita. Inoltre, l'uso di fascette può incidere sulla capacità di separarle dal corpo principale dell'imballaggio. Il materiale della fascetta può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell'imballaggio. |
| Chiusure e altri piccoli componenti dell'imballaggio | Le chiusure si riferiscono ai componenti utilizzati per chiudere o sigillare l'imballaggio. Esistono diversi tipi di chiusure, rigide o flessibili, ad esempio film di plastica termoretraibili a prova di manomissione, rivestimenti, tappi, coperchi, sigilli, valvole, ecc. Il materiale di cui sono costituite le chiusure può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell'imballaggio. Le chiusure che non sono fissate saldamente all'imballaggio possono aumentare la dispersione nell'ambiente dei rifiuti. I piccoli componenti dell'imballaggio fissati al corpo principale dell'imballaggio possono incidere sulla separabilità e sulla riciclabilità dell'imballaggio. Inoltre, i componenti possono quindi andare perduti nei processi di cernita e riciclaggio. |
| Adesivi | Gli adesivi possono essere utilizzati in modo tale da poter essere facilmente separati durante il processo di riciclaggio o dall'utilizzatore finale, oppure in modo tale da non influire sull'efficienza dei processi di cernita e riciclaggio. La presenza di residui di adesivo sull'imballaggio può degradare la qualità (purezza) delle materie prime secondarie. Gli adesivi lavabili possono garantire la separazione dal corpo principale dell'imballaggio e l'assenza di residui di adesivo nella materia prima secondaria. |

| Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio | Pertinenza del parametro |
|---|---|
| Colori | I colori sono sostanze che conferiscono colore al materiale di imballaggio. I materiali con una forte presenza di coloranti nella carta o nella plastica possono comportare problemi per la cernita e degradare la qualità delle materie prime secondarie. |
| Materiali di cui sono composti gli imballaggi | È preferibile l'uso di monomateriali o combinazioni di materiali che consentano una facile separazione e garantiscono un'elevata resa di materie prime secondarie. |
| Barriere/rivestimenti | Il materiale o la sostanza aggiunti per conferire proprietà di barriera (barriera) o una varietà di materiali applicati sulla superficie per conferire altre proprietà (rivestimento). La presenza di barriere o rivestimenti all'interno dell'imballaggio può renderne più difficile il riciclaggio. Sono preferibili combinazioni che garantiscono un'elevata resa di materie prime secondarie. |
| Inchiostri e laccature/stampa/codifica | Gli inchiostri e le laccature sono misture di coloranti e altre sostanze applicati sul materiale mediante un processo di stampa o di rivestimento (inchiostro) o un rivestimento protettivo costituito di resina o estere di cellulosa, o entrambi, disciolti in un solvente volatile (laccatura). La codifica si riferisce alla stampa applicata direttamente sugli imballaggi per la vendita ai fini della codifica in batch e di altre informazioni e marcature. L'uso di inchiostri contenenti sostanze che destano preoccupazione ostacola il riciclaggio, in quanto le unità di imballaggio interessate non possono essere riciclate. Gli inchiostri da stampa, se rilasciati dall'imballaggio, possono contaminare il flusso di riciclaggio attraverso l'acqua di lavaggio. Anche gli inchiostri da stampa che non vengono rilasciati possono compromettere la trasparenza del flusso di riciclaggio. |
| Residui di prodotto/facilità di svuotamento | I residui del contenuto dell'imballaggio possono incidere sulla possibilità di cernita e sulla riciclabilità dell'imballaggio. L'imballaggio dovrebbe essere progettato in modo da consentire di svuotare facilmente il contenuto e dovrebbe essere completamente vuoto al momento dello smaltimento. |
| Facilità di disassemblaggio | I componenti che sono fissati saldamente tra loro possono incidere sulla possibilità di cernita e sulla riciclabilità dell'imballaggio. La progettazione degli imballaggi può facilitare la possibilità di separare i diversi componenti in diversi flussi di materiali. |

ALLEGATO III

Imballaggi compostabili

Condizioni da prendere in considerazione per imporre o introdurre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

- a) non avrebbero potuto essere progettati come imballaggi riutilizzabili o i prodotti non avrebbero potuto essere immessi sul mercato senza imballaggio;
 - b) sono progettati per entrare nel flusso dei rifiuti organici alla fine del ciclo di vita;
 - c) sono di natura biodegradabile tale da poter subire una decomposizione fisica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio e acqua, nuova biomassa microbica, sali minerali e, in assenza di ossigeno, metano;
 - d) il loro utilizzo aumenta notevolmente la raccolta di rifiuti organici rispetto all'uso di materiali di imballaggio non compostabili;
 - e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili e non causa alcun problema nel trattamento dei rifiuti organici;
 - f) il loro utilizzo non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.
-

ALLEGATO IV

Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi

Parte A

Criteri di prestazione

1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla perdita di umidità, dall'ossidazione, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifiche normative dell'Unione che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.
2. Processi di produzione degli imballaggi: la progettazione degli imballaggi deve essere compatibile con i processi di produzione e riempimento degli imballaggi. I processi di produzione degli imballaggi possono determinare elementi di progettazione degli imballaggi quali la forma di un contenitore, le tolleranze di spessore, le dimensioni, la fattibilità della lavorazione, o le specifiche che riducono al minimo i rifiuti nella fabbricazione. I processi gestiti dal fabbricante dei prodotti possono richiedere anche alcuni elementi di progettazione dell'imballaggio, quali la resistenza agli urti e alle sollecitazioni, la resistenza meccanica, la velocità e l'efficienza della linea di imballaggio, la stabilità nel trasporto, la resistenza al calore, la chiusura efficace, il minimo spazio vuoto superiore, o l'igiene.
3. Logistica: la progettazione degli imballaggi deve garantire la distribuzione, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio adeguati e sicuri dei prodotti imballati. I requisiti possono comprendere un coordinamento dimensionale per l'utilizzo ottimale dello spazio, la compatibilità con i sistemi di palettizzazione e depalettizzazione e il sistema di manipolazione e stoccaggio, e l'integrità del sistema di imballaggio durante il trasporto e la manipolazione.
4. Funzionalità dell'imballaggio: la progettazione degli imballaggi ne garantisce la funzionalità tenendo conto della finalità del prodotto e delle particolarità connesse all'occasione in cui è venduto, ad esempio vendite a scopo di regalo oppure in occasione di eventi stagionali.
5. Obblighi di informazione: la progettazione degli imballaggi deve garantire che gli utilizzatori finali abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto imballato, il suo uso, la sua conservazione e manutenzione, comprese le istruzioni di sicurezza. I requisiti possono comprendere la fornitura di informazioni sul prodotto, istruzioni per la conservazione, l'applicazione e l'uso, codici a barre, date di scadenza.
6. Igiene e sicurezza: la progettazione degli imballaggi deve garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori e l'igiene e la sicurezza del prodotto durante la distribuzione, l'utilizzo finale e lo smaltimento del prodotto imballato. I requisiti possono comprendere la progettazione per garantire la sicurezza della manipolazione e la sicurezza dei bambini, la protezione da manomissione, furto e contraffazione, avvertenze di pericolo, chiara identificazione del contenuto, sicurezza del meccanismo di apertura o chiusura con rilascio della pressione.
7. Obblighi giuridici: la progettazione dell'imballaggio deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile.
8. Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo: la progettazione degli imballaggi deve garantire la riutilizzabilità, la riciclabilità e l'inclusione di contenuto riciclato come previsto dal presente regolamento. Se gli imballaggi sono destinati al riutilizzo devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Ciò significa che potrebbe essere necessario aumentare il peso o il volume dell'imballaggio, al di là di quanto sarebbe altrimenti possibile in base agli altri fattori di prestazione, al fine di consentire, ad esempio, un maggior numero di spostamenti o rotazioni, facilitare l'inclusione di contenuto riciclato o migliorare la riciclabilità (ad esempio, quando si passa a un monomateriale o a un contenuto riciclato post-consumo).

Parte B

Metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell'imballaggio

La valutazione del volume e del peso minimi dell'imballaggio necessari a garantirne la funzionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), è illustrata nella documentazione tecnica e comprende almeno:

- a) la descrizione dell'esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell'imballaggio. Devono essere prese in considerazione e documentate le possibili variazioni tra lotti di produzione di uno stesso imballaggio;
 - b) per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte A, una descrizione per spiegare la prescrizione di progettazione che non consente di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio, ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. La sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non è considerata sufficiente;
 - c) i risultati di test, ricerche di mercato o studi utilizzati per la valutazione effettuata a norma delle lettere a) e b).
-

ALLEGATO V

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

| | Formato di imballaggio | Restrizione all'uso | Esempio illustrativo |
|----|--|---|--|
| 1. | Imballaggi multipli di plastica monouso | Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione. | Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
| 2. | Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati | Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati. | Reti, sacchetti, vassoi, contenitori |
| 3. | Imballaggi di plastica monouso | Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile. | Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole |
| 4. | Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering | Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali. | Bustine, vaschette, vassoi, scatole |

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

| | Formato di imballaggio | Restrizione all'uso | Esempio illustrativo |
|----|--|--|---|
| 5. | Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale | Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo. | Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette |
| 6. | Borse di plastica in materiale ultraleggero | Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari. | Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi |

ALLEGATO VI

Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) «orientamenti in materia di governance»: la struttura di governance di un sistema di riutilizzo, che definisce il ruolo dei partecipanti al sistema, la proprietà e qualsiasi trasferimento di proprietà previsto degli imballaggi, nonché altri pertinenti elementi di governance del sistema di riutilizzo quale definito nel presente allegato;
- b) «sistema a circuito chiuso»: un sistema di riutilizzo nel quale un gestore del sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà;
- c) «sistema a circuito aperto»: un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo;
- d) «gestore del sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce;
- e) «partecipante al sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo ed esegue almeno una delle azioni seguenti: raccoglie gli imballaggi dagli utilizzatori finali o da altri partecipanti al sistema, li ricondiziona, li distribuisce tra i partecipanti, li trasporta, li riempie con i prodotti, li confeziona o li offre agli utilizzatori finali; un sistema di riutilizzo può comprendere uno o più partecipanti al sistema.

Parte A

Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo

1. Prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo

Tutti i sistemi di riutilizzo devono:

- a) avere una struttura di governance chiaramente definita, descritta negli orientamenti;
- b) avere una struttura di governance che:
 - i) garantisce il conseguimento degli obiettivi del sistema contenuti negli orientamenti in materia di governance e, se applicabile, degli obiettivi di riutilizzo e di eventuali altri obiettivi del sistema;
 - ii) prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema;
 - iii) governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli utilizzatori finali;
- c) essere concepiti in modo da garantire che gli imballaggi riutilizzabili in rotazione al suo interno completino almeno il numero minimo di rotazioni previsto di cui all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;
- d) essere dotati di regole che ne definiscono il funzionamento, tra cui le prescrizioni relative all'uso degli imballaggi, accettate da tutti i partecipanti al sistema e che:
 - i) specificano i tipi e i modelli degli imballaggi autorizzati a circolare nel sistema;
 - ii) descrivono i prodotti destinati a essere usati, riempiti o trasportati attraverso il sistema;
 - iii) specificano i termini e le condizioni per una manipolazione e un utilizzo corretti degli imballaggi;
 - iv) specificano prescrizioni dettagliate sul ricondizionamento degli imballaggi;
 - v) specificano prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi;
 - vi) specificano prescrizioni sullo stoccaggio degli imballaggi;

- vii) specificano prescrizioni sul riempimento o sul carico degli imballaggi;
- viii) specificano regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, compresi incentivi per gli utilizzatori finali a riportare gli imballaggi nei punti di raccolta o nei sistemi di raccolta multipla;
- ix) specificano regole per garantire parità ed equità di accesso al sistema di riutilizzo, anche per gli utilizzatori finali vulnerabili;
- e) avere un gestore del sistema controlla il corretto funzionamento del sistema e verifica l'effettiva capacità di riutilizzo degli imballaggi;
- f) avere norme in materia di comunicazione che consentono di accedere ai dati sul numero di volte in cui l'imballaggio è ricaricato o riutilizzato (rotazioni per categoria), e scartato, sul tasso di raccolta (tassi di restituzione), sulle unità di vendita o unità equivalenti, compreso il materiale e per categoria, o una stima media se tale calcolo non è fattibile, sul numero di unità di imballaggio riutilizzabili o ricaricabili aggiunte al sistema, e sul numero di unità di imballaggio che sono state manipolate dal piano di fine vita;
- g) garantire che la progettazione degli imballaggi avvenga conformemente a specifiche o norme fissate di comune accordo;
- h) garantire un'equa ripartizione di costi e benefici tra tutti i partecipanti;
- i) garantisce l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi riutilizzabili utilizzati nel sistema e divenuti rifiuti.

I sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema sono esentati dalla lettera b), i), dalle lettere e), f) e h).

I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla lettera a), alla lettera b), i) e ii), alle lettere e), f) e h).

2. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito chiuso

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo di cui al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) il sistema si avvale della logistica del ricircolo, che facilita il trasferimento degli imballaggi dagli utilizzatori o dagli utilizzatori finali ai partecipanti al sistema;
- b) il sistema garantisce la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi;
- c) i partecipanti al sistema sono tenuti a riprendere l'imballaggio dal punto di raccolta se è stato utilizzato, raccolto e stoccatoo conformemente alle regole del sistema.

3. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito aperto

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo elencate al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) dopo l'utilizzo degli imballaggi, il partecipante a un sistema decide se riutilizzarli o trasferirli a un altro partecipante al sistema affinché li riutilizzi;
- b) il sistema garantisce che siano predisposti la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi e che siano generalmente disponibili;
- c) il ricondizionamento conforme alle prescrizioni di cui alla parte B fa parte del sistema.

Parte B

Ricondizionamento

1. Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili della realizzazione del ricondizionamento degli imballaggi e deve ridurre al minimo l'impatto di tale processo sull'ambiente. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto, sui rifiuti e sulle emissioni industriali.
2. Il ricondizionamento comprende le seguenti operazioni, adattate in funzione del formato e dell'uso previsto degli imballaggi riutilizzabili:

- a) valutazione delle condizioni degli imballaggi;
 - b) rimozione dei componenti danneggiati o non riutilizzabili degli imballaggi;
 - c) trasferimento dei componenti rimossi degli imballaggi a un adeguato processo di recupero;
 - d) pulizia e lavaggio degli imballaggi nel rispetto delle condizioni igieniche richieste;
 - e) riparazione degli imballaggi;
 - f) ispezione e valutazione dell'idoneità allo scopo degli imballaggi.
3. Se necessario, i processi di pulizia e lavaggio devono essere effettuati in diverse fasi del ricondizionamento e ripetuti.
4. Il prodotto ricondizionato deve rispettare le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza ad esso applicabili.

Parte C

Prescrizioni relative alla ricarica

Le stazioni di ricarica devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) la stazione di ricarica riporta informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:
 - i) le norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare per poter essere utilizzato al fine di acquistare prodotti alla stazione di ricarica,
 - ii) i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche,
 - iii) i recapiti del distributore finale per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dalla legislazione applicabile;
- b) la stazione di ricarica comprende un dispositivo di misurazione o fornisce mezzi alternativi per garantire all'utilizzatore finale la possibilità di acquistare una determinata quantità di prodotto;
- c) il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non include il peso del contenitore.

ALLEGATO VII**Procedura di valutazione della conformità****Modulo A****Controllo interno della produzione**

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;
- b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
- d) un elenco che riporta:
 - i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;
 - ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;
 - iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
 - iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;
 - v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
- e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché
- f) le relazioni sulle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4. Dichiaraione di conformità

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (*)...

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consente la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

(*) (numero di identificazione della dichiarazione)

ALLEGATO IX

Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all'articolo 44

Parte A

Informazioni da fornire all'atto dell'iscrizione

1. Le informazioni che il produttore o il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore devono presentare comprendono:
 - a) il nome e i marchi commerciali (se disponibili) con i quali il produttore mette a disposizione il suo imballaggio, compreso l'imballaggio di prodotti imballati, nel territorio dello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, eventuale numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail, indicando un unico punto di contatto;
 - b) se un produttore ha autorizzato un rappresentante autorizzato ad adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore a proprio nome, oltre alle informazioni di cui alla lettera a): nome e indirizzo, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono e indirizzo e-mail del rappresentante autorizzato;
 - c) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale europeo o nazionale;
 - d) una dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità a norma dell'articolo 45, compresa un'attestazione rilasciata dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore qualora si applichi l'articolo 46, paragrafo 1.
2. Qualora il compito di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore sia affidato a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, le informazioni che il produttore deve fornire comprendono il nome e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice fiscale europeo o nazionale dell'organizzazione, il mandato del produttore rappresentato, e una dichiarazione del produttore o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che attesti la veridicità delle informazioni fornite.
3. Ove un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che sia stata incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, assolva l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 44, oltre alle informazioni di cui alla parte A, punto 1, del presente allegato, essa specifica:
 - a) i nomi e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail dei produttori rappresentati;
 - b) il mandato di ciascun produttore rappresentato, se del caso;
 - c) se rappresenta più di un produttore, un'indicazione separata del modo in cui ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 45.

Parte B

Informazioni da presentare per le comunicazioni

1. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 7:
 - a) codice di identificazione nazionale del produttore;
 - b) periodo di riferimento;
 - c) quantitativi in peso delle categorie di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o che il produttore disimballa senza essere un utilizzatore finale;

- d) disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda gli imballaggi che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o da cui prodotti imballati sono disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale.
2. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 8:
- codice di identificazione nazionale del produttore;
 - periodo di riferimento;
 - informazioni sui tipi di imballaggio di cui alla tabella 1 del presente punto;
 - disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda gli imballaggi che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o da cui prodotti imballati sono disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale.

Tabella 1

| | Quantitativi in peso messi a disposizione nel territorio dello Stato membro o disimballati |
|-----------------|--|
| Vetro | |
| Plastica | |
| Carta/cartone | |
| Metalli ferrosi | |
| Alluminio | |
| Legno | |
| Altro | |
| Totale | |

3. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 10:
- quantitativi in peso per categoria di rifiuti di imballaggio, quali definiti nella tabella 2 dell'allegato II, raccolti nello Stato membro e inviati alla cernita;
 - quantitativi in peso per categoria di rifiuti di imballaggio riciclati, recuperati e smaltiti all'interno dello Stato membro o spediti all'interno dell'Unione o in un paese terzo, di cui alla tabella 3 dell'allegato XII;
 - quantitativi in peso di bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, e di contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, oggetto di raccolta differenziata, di cui alla tabella 5 dell'allegato XII.

ALLEGATO X

Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Ai fini del presente allegato si applica la definizione seguente:

«gestore del sistema»: la persona fisica e giuridica cui è affidata la responsabilità di istituire o gestire un sistema di deposito cauzionale e restituzione in uno Stato membro.

Prescrizioni minime generali per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti sul loro territorio soddisfino le prescrizioni minime seguenti:

- a) è istituito o autorizzato un unico gestore del sistema o nel caso in cui ci sia più di un gestore del sistema, gli Stati membri adottano misure per garantire il coordinamento tra i diversi gestori del sistema;
- b) la governance e le relative norme operative del sistema prevedono parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema, purché mettano a disposizione sul mercato imballaggi appartenenti a un tipo o a una categoria di imballaggio inclusi nel sistema;
- c) sono istituite procedure di controllo e sistemi di comunicazione che consentano al gestore del sistema di ottenere dati sulla raccolta degli imballaggi che fanno parte del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
- d) è fissato un deposito cauzionale minimo sufficiente a conseguire i tassi di raccolta richiesti;
- e) sono stabilite prescrizioni minime relative alla capacità finanziaria del gestore del sistema, che gli consentano di svolgere le sue funzioni;
- f) il gestore del sistema è un soggetto giuridico indipendente e senza scopo di lucro;
- g) il gestore del sistema svolga esclusivamente ruoli derivanti dalle disposizioni del presente regolamento e qualsiasi ruolo aggiuntivo legato al coordinamento e alla gestione del sistema di deposito cauzionale e restituzione stabilito dagli Stati membri;
- h) il gestore del sistema coordini il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
- i) i gestori del sistema conservano per iscritto:
 - i) uno statuto che ne stabilisce l'organizzazione interna del sistema,
 - ii) i dati sul sistema di finanziamento del sistema,
 - iii) una dichiarazione attestante la conformità del sistema alle prescrizioni del presente regolamento e a eventuali prescrizioni supplementari stabilite nello Stato membro in cui opera;
- j) una quantità sufficiente del fatturato annuale del gestore del sistema è investita in campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;
- k) i gestori dei sistemi forniscono tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il sistema opera, ai fini del controllo della conformità alle prescrizioni di cui al presente allegato;
- l) gli Stati membri provvedono a che i distributori finali siano obbligati ad accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale del materiale di imballaggio e del formato da loro distribuiti e a restituire i depositi agli utilizzatori finali quando l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale è riconsegnato, a meno che gli utilizzatori finali dispongano di mezzi parimenti accessibili per ottenere il rimborso del deposito dopo l'utilizzo dell'imballaggio oggetto di deposito, attraverso uno dei canali di raccolta che garantiscono, nel caso degli imballaggi per prodotti alimentari, un riciclaggio di qualità alimentare e che sono autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali.

Tale obbligo non si applica nel caso in cui la superficie di vendita non consenta agli utilizzatori finali di restituire gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale. Tuttavia, i distributori finali dovranno sempre accettare la restituzione dell'imballaggio vuoto dei prodotti che vendono.

- m) l'utilizzatore finale può restituire l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale senza dover acquistare alcuna merce; il deposito cauzionale è rimborsato all'utilizzatore finale;
- n) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale che devono essere raccolti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;
- o) le tariffe sono trasparenti.

In aggiunta alle prescrizioni minime, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

Gli Stati membri che hanno regioni con un'elevata attività transfrontaliera assicurano che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di altri Stati membri presso punti di raccolta designati e si adoperano per consentire la restituzione di un deposito cauzionale addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto dell'imballaggio.

ALLEGATO XI

Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d)

Il piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), contiene quanto segue:

- a) una valutazione dei tassi passati, attuali e previsti di riciclaggio, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;
 - b) una valutazione dell'attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;
 - c) i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) o d), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;
 - d) le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) o d), del presente regolamento, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
 - e) un calendario per l'attuazione delle misure di cui alla lettera d), la determinazione dell'organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;
 - f) informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;
 - g) le misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.
-

ALLEGATO XII

Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)

1. Per gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto:
 - a) la quantità, per ciascuna categoria di imballaggio, di imballaggi prodotti all'interno dello Stato membro (tonnellate prodotte, importate e immagazzinate, meno le tonnellate esportate) (tabella 1);
 - b) le quantità di imballaggi riutilizzabili (tabella 2).
2. Per i rifiuti di imballaggi per la vendita, di imballaggi multipli e di imballaggi per il trasporto:
 - a) per ciascuna categoria di imballaggio (tabella 3):
 - i) le quantità di imballaggi messe a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o di imballaggi da cui i prodotti sono stati disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale;
 - ii) le quantità di rifiuti di imballaggio prodotti;
 - iii) le quantità di imballaggi smaltiti, recuperati e riciclati;
 - b) il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero e di borse di plastica in materiale pesante pro capite, separatamente per ciascuna categoria, come stabilito all'articolo 56, paragrafo 1, lettera b) (tabella 4);
 - c) il tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 50, paragrafo 1 (tabella 5).

Tabella 1

Quantità di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto prodotti nel territorio dello Stato membro

| | Tonnellate prodotte | - Tonnellate esportate | + Tonnellate importate | + Tonnellate immagazzinate | = Totale |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| Vetro | | | | | |
| Plastica | | | | | |
| Carta/cartone | | | | | |
| Metalli ferrosi | | | | | |
| Alluminio | | | | | |
| Legno | | | | | |
| Altro | | | | | |
| Total | | | | | |

Tabella 2

Quantità di imballaggi riutilizzabili totali (imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto) messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta

| | Tonnellate di imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta | Imballaggi riutilizzabili | | Imballaggi per la vendita riutilizzabili | |
|-------|--|---------------------------|--|--|---|
| | | Tonnellate | Percentuale degli imballaggi riutilizzabili totali | Tonnellate | Percentuale degli imballaggi per la vendita riutilizzabili totali |
| Vetro | | | | | |

| | Tonnellate di imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta | Imballaggi riutilizzabili | | Imballaggi per la vendita riutilizzabili | |
|--|--|---------------------------|--|--|---|
| | | Tonnellate | Percentuale degli imballaggi riutilizzabili totali | Tonnellate | Percentuale degli imballaggi per la vendita riutilizzabili totali |
| Plastica | | | | | |
| Carta/cartone | | | | | |
| Metalli ferrosi (compresa la banda stagnata) | | | | | |
| Alluminio | | | | | |
| Legno | | | | | |
| Altro | | | | | |
| Totale | | | | | |

Tabella 3

Quantità per categoria di imballaggio, quale definita nella tabella 2 dell'allegato II, di: imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta; imballaggi fa cui i prodotti sono stati disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale; rifiuti di imballaggio prodotti; e rifiuti di imballaggi smaltiti, recuperati e riciclati nel territorio dello Stato membro ed esportati.

| Materiale | Categoria | Imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o disimballati (t) | Produzione di rifiuti di imballaggio (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio smaltiti (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio recuperati (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio riciclati (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio smaltiti (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio recuperati (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio riciclati (t) |
|----------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | Nel territorio dello Stato membro | | | Al di fuori del territorio dello Stato membro | | |
| Plastica | PET — rigido | | | | | | | | |
| | PE — rigido, PP — rigido, HDPE e PP — rigido | | | | | | | | |
| | Pellicole — flessibile | | | | | | | | |
| | PS, XPS, EPS | | | | | | | | |
| | Altre plastiche rigide | | | | | | | | |
| | Biodegradabile (rigido e flessibile) | | | | | | | | |
| Carta/ cartone | Carta/cartone (ad eccezione degli imballaggi di cartone per liquidi) | | | | | | | | |
| | Imballaggi di cartone per liquidi | | | | | | | | |
| Metallo | Alluminio | | | | | | | | |
| | Acciaio | | | | | | | | |
| Vetro | Vetro | | | | | | | | |

| Materiale | Categoria | Imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o disimballati (t) | Produzione di rifiuti di imballaggio (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio smaltiti (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio recuperati (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio riciclati (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio smaltiti (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio recuperati (t) | Totale dei rifiuti di imballaggio riciclati (t) |
|-----------|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | Nel territorio dello Stato membro | | | Al di fuori del territorio dello Stato membro | | |
| Legno | Legno, sughero | | | | | | | | |
| Altro | Prodotti tessili, ceramica/porcellana e altri | | | | | | | | |

Tabella 4

Quantità di borse di plastica in materiale ultraleggero, borse di plastica in materiale leggero, borse di plastica in materiale pesante e borse di plastica in materiale ultrapesante pro capite, consumata nel territorio dello Stato membro

| | Borse di plastica consumate nel territorio nazionale dello Stato membro | |
|--|---|-----------------------|
| | Numero pro capite | Tonnellate pro capite |
| borse di plastica in materiale ultraleggero | | |
| borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron | | |
| Borse di plastica in materiale leggero | | |
| borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron | | |
| Borse di plastica in materiale pesante | | |
| borse di plastica con uno spessore compreso tra 50 e 99 micron | | |

Tabella 5

Tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1

| | Imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta (t) | Oggetto di raccolta differenziata nel territorio dello Stato membro mediante un sistema di deposito cauzionale e restituzione (t) |
|--|--|---|
| Bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri | | |
| Contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri | | |

ALLEGATO XIII

Tavola di concordanza

| Direttiva 94/62/CE | Il presente regolamento |
|---|---|
| Direttiva 94/62/CE | Il presente regolamento |
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 3 |
| Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |
| Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |
| Articolo 3, punto 1), primo comma | Articolo 3, primo comma, punto 1) |
| Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera a) | Articolo 3, primo comma, punto 5) |
| Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera b) | Articolo 3, primo comma, punto 6) |
| Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera c) | Articolo 3, primo comma, punto 7) |
| Articolo 3, punto 1), terzo comma, lettera i) | Articolo 3, primo comma, punto 1), lettera a) |
| Articolo 3, punto 1), terzo comma, lettera ii) | Articolo 3, primo comma, punto 1), lettere d) ed e) |
| Articolo 3, punto 1), terzo comma, lettera iii) | Articolo 3, primo comma, punto 1), lettere b) e c) |
| Articolo 3, punto 1 bis) | Articolo 3, primo comma, punto 52) |
| Articolo 3, punto 1 ter) | Articolo 3, primo comma, punto 55) |
| Articolo 3, punto 1 quater) | Articolo 3, primo comma, punto 56) |
| Articolo 3, punto 1 quinquies) | Articolo 3, primo comma, punto 57) |
| Articolo 3, punto 1 sexies) | — |
| Articolo 3, punto 2) | Articolo 3, primo comma, punto 25) |
| Articolo 3, punto 2 bis) | Articolo 11, paragrafo 1 |
| Articolo 3, punto 2 ter) | Articolo 3, primo comma, punto 24) |
| Articolo 3, punto 2 quater) | Articolo 3, primo comma, punto 2) e articolo 3, secondo comma |
| Articolo 3, punto 11) | Articolo 3, primo comma, punto 12) |
| Articolo 3, punto 12) | — |
| Articolo 4, paragrafo 1, primo comma | Articolo 43, paragrafo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 43, paragrafo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 43, paragrafo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, primo comma | Articolo 34, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, secondo comma | Articolo 34, paragrafo 2, seconda frase |
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, terzo comma | Articolo 34, paragrafo 2, prima frase |
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera a) | Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma |

| | |
|--|---|
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera b), prima frase | — |
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera b), seconda frase | Articolo 34, paragrafo 4 |
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, quinto comma | Articolo 56, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 4, paragrafo 1 bis, sesto comma | Articolo 56, paragrafo 7, lettera b) |
| Articolo 4, paragrafo 1 ter | Articolo 34, paragrafo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 1 quater | Articolo 55, paragrafo 1, lettera e) |
| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 3 |
| Articolo 5, paragrafo 1, prima frase | Articolo 51, paragrafo 1 |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 51, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 29, paragrafi 15 e 16 |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 51, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 51, paragrafo 2, lettera c) |
| Articolo 5, paragrafo 2, primo comma | Articolo 54, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) | Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
| Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) | Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
| Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 54, paragrafo 1, terzo comma |
| Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 54, paragrafo 2 |
| Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 56, paragrafo 7, lettera a) |
| Articolo 5, paragrafo 5 | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, parte introduttiva | Articolo 52, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto ii) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iii) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v) | — |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto i) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) |

| | |
|--|--|
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto ii) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iii) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iv) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto iv) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto v) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto v) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto vi) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto vi) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera c) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto i) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto i) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto ii) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto ii) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iii) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto iii) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iv) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto iv) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto v) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto v) |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto vi) | Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto vi) |
| Articolo 6, paragrafo 1 bis, parte introduttiva | Articolo 52, paragrafo 2, parte introduttiva |
| Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera a) | Articolo 52, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera b) | Articolo 52, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera c) | Articolo 52, paragrafo 2, lettera c) |
| Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d) | Articolo 52, paragrafo 2, lettera d) |
| Articolo 6, paragrafo 1 ter | Articolo 52, paragrafo 3 |
| Articolo 6, paragrafo 1 quater | Articolo 52, paragrafo 4 |
| Articolo 6, paragrafo 4, parte introduttiva | Articolo 52, paragrafo 5, parte introduttiva |
| Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) | Articolo 52, paragrafo 5, lettera a) |
| Articolo 6, paragrafo 4, lettera b) | Articolo 52, paragrafo 5, lettera b) |
| Articolo 6, paragrafo 6 | Articolo 46, paragrafo 4 |
| Articolo 6, paragrafo 7 | — |
| Articolo 6, paragrafo 10 | Articolo 52, paragrafo 6 |
| Articolo 6, paragrafo 11 | — |
| Articolo 6 bis, paragrafo 1, parte introduttiva | Articolo 53, paragrafo 1 |
| Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a), prima frase | Articolo 53, paragrafo 2, primo comma |
| Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a), seconda frase | Articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b) |
| Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 53, paragrafo 3 |
| Articolo 6 bis, paragrafo 2, primo comma | Articolo 53, paragrafo 5, primo comma |
| Articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 53, paragrafo 5, secondo comma |
| Articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) | Articolo 53, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) |
| Articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 53, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) |
| Articolo 6 bis, paragrafo 3 | Articolo 53, paragrafo 6 |
| Articolo 6 bis, paragrafo 4 | Articolo 53, paragrafo 7 |

| | |
|---|--|
| Articolo 6 bis, paragrafo 5 | Articolo 53, paragrafo 8 |
| Articolo 6 bis, paragrafo 6 | Articolo 53, paragrafo 9 |
| Articolo 6 bis, paragrafo 7 | Articolo 53, paragrafo 10 |
| Articolo 6 bis, paragrafo 8 | Articolo 53, paragrafo 11 |
| Articolo 6 bis, paragrafo 9 | Articolo 56, paragrafo 7, lettera a) |
| Articolo 6 ter | Articolo 41 |
| Articolo 7, paragrafo 1, primo comma | Articolo 48, paragrafi 1 e 4 |
| Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 48, paragrafo 5, lettere a), b) e c), articolo 48, paragrafo 6 |
| Articolo 7, paragrafo 2 | Articoli da 44 a 47 |
| Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 48, paragrafo 5, lettera b), e articolo 48, paragrafo 1 |
| Articolo 7, paragrafo 4 | Articolo 48, paragrafo 7 |
| Articolo 8, paragrafo 1 | — |
| Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 1 |
| Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 5 |
| Articolo 8 bis | Articolo 12, paragrafi 1 e 6, e articolo 55, paragrafo 1, lettera f) |
| Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1, e articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 |
| Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 36, paragrafo 3 |
| Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) | — |
| Articolo 9, paragrafo 3 | — |
| Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 37, paragrafo 2 |
| Articolo 9, paragrafo 5 | — |
| Articolo 10 | Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, Articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 2 |
| Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 4 |
| Articolo 11, paragrafo 2 | — |
| Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafo 7 |
| Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 57, paragrafo 1 |
| Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 51, paragrafo 2, lettere a) e b) |
| Articolo 12, paragrafo 3 bis, primo comma | Articolo 56, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 12, paragrafo 3 bis, secondo comma | Articolo 56, paragrafo 4 |
| Articolo 12, paragrafo 3 bis, terzo comma | Articolo 56, paragrafo 3, lettera a) |
| Articolo 12, paragrafo 3 ter | Articolo 56, paragrafi 5 e 6 |
| Articolo 12, paragrafo 3 quater | — |
| Articolo 12, paragrafo 3 quinque | Articolo 56, paragrafo 7 |
| Articolo 12, paragrafo 4 | Articolo 56, paragrafo 8 |
| Articolo 12, paragrafo 6 | Articolo 56, paragrafo 8 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Articolo 13, primo comma | Articolo 55, paragrafo 1 |
| Articolo 13, secondo comma | — |
| Articolo 14 | Articolo 42, paragrafo 1 |
| Articolo 15 | — |
| Articolo 16, paragrafo 1 | — |
| Articolo 16, paragrafo 2 | — |
| Articolo 18 | Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 |
| Articolo 19, paragrafo 1 | — |
| Articolo 19, paragrafo 2 | — |
| Articolo 20 | — |
| Articolo 20 bis, paragrafo 1 | — |
| Articolo 20 bis, paragrafo 2 | — |
| Articolo 20 bis, paragrafo 3 | — |
| Articolo 21, paragrafo 1 | Articolo 65, paragrafo 1 |
| Articolo 21, paragrafo 2, primo comma | Articolo 65, paragrafo 2 |
| Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma | — |
| Articolo 21 bis, paragrafo 1 | Articolo 64, paragrafo 1 |
| Articolo 21 bis, paragrafo 2 | Articolo 64, paragrafo 2 |
| Articolo 21 bis, paragrafo 3 | Articolo 64, paragrafo 3 |
| Articolo 21 bis, paragrafo 4 | Articolo 64, paragrafo 4 |
| Articolo 21 bis, paragrafo 5 | Articolo 64, paragrafo 5 |
| Articolo 21 bis, paragrafo 6 | Articolo 64, paragrafo 6 |
| Articolo 22, paragrafo 1 | — |
| Articolo 22, paragrafo 2 | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 bis, primo comma | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a) | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera b) | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera c) | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera d) | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera e) | — |
| Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera f) | — |
| Articolo 22, paragrafo 4 | — |
| Articolo 22, paragrafo 5 | — |
| Articolo 23 | — |
| Articolo 24 | Articolo 71, primo comma |
| Articolo 25 | Articolo 71, quarto comma |

| | |
|--|--|
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II, punto 1, primo trattino | Articolo 10 e allegato IV |
| Allegato II, punto 1, secondo trattino | Articoli 5 e 6, articolo 11, paragrafo 1, lettera h), e articolo 48, paragrafo 1 |
| Allegato II, punto 1 terzo trattino | Articolo 5, paragrafo 1 |
| Allegato II, punto 2 | Articolo 11 e allegato IV |
| Allegato II, punto 3, lettera a) | Articolo 6 e allegato II |
| Allegato II, punto 3, lettera b) | — |
| Allegato II, punto 3, lettera c) | Articolo 3, punto 47, articolo 9 e allegato III |
| Allegato II, punto 3, lettera d) | Articolo 3, punto 41, articolo 9 e allegato II |
| Allegato III | Allegato XII |
| Allegato IV | Allegato XI |